

DELIBERAZIONE 2 NOVEMBRE 2021

477/2021/R/COM

**OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA 5 GENNAIO 2021 N. 18 DEL TAR LOMBARDIA DI
ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 279/2017/R/COM.
DISCIPLINA DEL MECCANISMO INCENTIVANTE PER LA DIFFUSIONE DELLE BOLLETTE IN
FORMATO DEMATERIALIZZATO**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1179^a riunione del 2 novembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 191/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: deliberazione 501/2014/R/com) e il relativo Allegato A, come successivamente modificata e integrata (di seguito Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2015, 200/2015/R/com, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2015, 330/2015/R/com;

- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 610/2015/R/com, (di seguito: deliberazione 610/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2016, 223/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2016, 816/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2016, 817/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 279/2017/R/com (di seguito: deliberazione 279/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2021, 96/2021/R/com (di seguito: deliberazione 96/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 8 giugno 2021, 242/2021/R/com (di seguito: deliberazione 242/2021/R/com);
- la “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025” come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale”, come successivamente modificato e integrato;
- il “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica - disposizioni per il periodo 2020-2023”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIVG);
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il documento per la consultazione 11 maggio 2021, 193/2021/R/com (di seguito: documento per la consultazione 193/2021/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità ha, tra gli altri, i compiti di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, nonché di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi regolati, al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte dei clienti finali (cfr. rispettivamente lettere h) ed l), dell’articolo 2, comma 12);
- nell’ambito di tali competenze l’Autorità con la Bolletta 2.0, entrata in vigore a partire da gennaio 2016, ha definito i criteri per la trasparenza delle bollette destinate ai clienti del servizio elettrico alimentati in bassa tensione e ai clienti del servizio gas naturale domestici, condomini a uso domestico e altri usi con consumi annui fino a 200.000 Smc, con riferimento alle modalità di rappresentazione e

- comunicazione delle informazioni sui consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane con l'obiettivo principale di razionalizzare e semplificare e rendere comprensibili tali informazioni contenute nelle bollette;
- la Bolletta 2.0 ha, tra l'altro, previsto, per i clienti serviti nei regimi di tutela (maggior tutela per il settore elettrico e servizio di tutela per il settore del gas naturale) che:
 - i. sia loro riconosciuto uno sconto (di seguito: sconto per la bolletta dematerializzata) qualora abbiano fatto esplicita richiesta della modalità di messa a disposizione della bolletta in formato dematerializzato e, contemporaneamente, abbiano attivato una modalità di addebito automatico dell'importo fatturato;
 - ii. lo sconto di cui al punto i. si applichi attraverso una specifica componente negativa, espressa in €/anno differenziata per tipologia di clienti finali, al fine di tenere conto della diversa periodicità di fatturazione e del conseguente impatto sul numero effettivo di fatture inviate ai clienti;
 - lo sconto per la bolletta dematerializzata ha l'obiettivo di incentivare i clienti a passare alla bolletta in tale formato (ciò comportando tra l'altro la minimizzazione delle criticità legate alle tempistiche di consegna – oltre che alle mancate consegne) e, in subordine, di ridurre i costi operativi dei venditori a favore ultimo anche degli stessi clienti finali ed ottenendo anche benefici dal punto di vista ambientale;
 - in tale ottica, il livello dello sconto per la bolletta elettronica è stato commisurato ad una stima del costo evitato dall'operatore per l'emissione delle bollette in formato cartaceo, considerando in particolare le informazioni disponibili principalmente relative ai costi di emissione delle fatture;
 - in particolare, il livello di sconto annuo per la bolletta elettronica, definito con la deliberazione 610/2015/R/com è distinto per settore e tipologia di cliente finale, risultando pari a:
 - per il settore elettrico:
 1. 6.00 € per i clienti domestici;
 2. 6.60 € per i clienti BT altri usi;
 - per il settore del gas naturale:
 - 5.40 € per i clienti domestici;
 - 12.00 € per i condomini con uso domestico;
 - a fronte di quanto sopra, con la successiva deliberazione 279/2017/R/com (che ha integrato rispettivamente il TIV e il TIVG), l'Autorità ha introdotto un apposito meccanismo volto a compensare gli esercenti i servizi di tutela (di seguito anche: esercenti o esercenti la vendita) del differenziale tra il costo evitato per il venir meno della bolletta cartacea e lo sconto applicato al cliente finale;
 - la disciplina - di cui agli articoli 21 del TIV e 12^{ter} del TIVG – ha previsto che:
 - i. il meccanismo sia a partecipazione volontaria;

- ii. l'accesso da parte dell'esercente la vendita sia condizionato al raggiungimento di una prefissata percentuale (soglia *a*) – pari a 7% - di clienti, rispetto al totale di quelli serviti, ai quali viene fatturato lo sconto;
- iii. al superamento del livello soglia minimo riportato *sub* ii, l'esercente partecipi alla reintegrazione percependo per ogni cliente al quale, nell'anno *Y*, è stato erogato lo sconto, un importo crescente fino al raggiungimento di una seconda soglia pari al 50% della propria base clienti (soglia *b*), in corrispondenza della quale l'esercente ha diritto all'integrale reintegrazione del differenziale tra costo evitato e sconto applicato con riferimento a tutti i clienti a cui tale sconto è stato erogato;
- iv. l'ammontare di reintegrazione dipenda dal numero effettivo di bollette emesse in un anno nei confronti dei clienti serviti;
- v. in aggiunta a quanto previsto dal precedente punto iii., qualora siano raggiunti detti livelli soglia nell'anno di riferimento, ma non nel precedente, siano riconosciuti all'esercente anche gli ammontari relativi all'anno precedente;
- vi. l'ammontare di reintegrazione di cui al precedente punto iii. sia differenziato tra settore elettrico e del gas naturale e per tipologia di clienti, al fine di tener conto della diversa periodicità di fatturazione prevista dalla regolazione;
- vii. per i primi due anni oggetto del meccanismo incentivante (2016 e 2017), l'ammontare di reintegrazione sia determinato considerando altresì i clienti ai quali, negli anni 2014 e 2015, sono state messe a disposizione bollette in formato dematerializzato;
- viii. le attività inerenti al meccanismo incentivante, ivi inclusa la verifica delle informazioni fornite dai partecipanti al meccanismo medesimo, siano gestite dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la sentenza n. 18/2021 il TAR Lombardia ha annullato la deliberazione 279/2017/R/com censurando il mancato avvio di una consultazione *“espressamente e direttamente finalizzata ad incentivare l'opzione in favore della fatturazione elettronica da parte dei clienti finali anche per il tramite dell'accollo di una parte dei costi di tale scelta a carico degli operatori del settore”*;
- inoltre il TAR Lombardia ha evidenziato, in senso conformativo della futura attività regolatoria, che *“l'esigenza perseguita dall'Autorità di incentivare l'operatore ad aumentare il numero dei clienti finali optanti per la fatturazione elettronica, in quanto correlata soltanto ad una parziale reintegrazione delle eventuali differenze tra il livello di sconto applicato e il costo evitato dall'operatore stesso, non può assumere un carattere così marcato e sbilanciato (a livello di costi) a sfavore di quest'ultimo”* e che *“pur a voler ritenere ammissibile un divario tra i costi sopportati e il correlato rimborso, lo stesso non*

può essere del tutto disallineato rispetto ai costi medi effettivamente riscontrabili in un determinato settore di attività”;

- infine, con riguardo alle percentuali di adesione da parte dei clienti alla bolletta in formato dematerializzato, il TAR Lombardia ha altresì rilevato che *“il mancato raggiungimento di soglie minime cui è collegato il rimborso per gli operatori non può assumere rilievo determinante, non dipendendo soltanto da questi il raggiungimento delle soglie via via programmate”;*
- al fine di ottemperare alla richiamata sentenza, con la deliberazione 96/2021/R/com, l’Autorità ha quindi avviato un procedimento volto a:
 - i. rivedere i livelli soglia (richiamati ai punti ii. e iii. del precedente gruppo di considerati) a cui sono attualmente subordinate le reintegrazioni a favore degli esercenti la vendita che accedono al meccanismo in oggetto;
 - ii. nelle more della revisione dei requisiti di partecipazione al meccanismo di reintegrazione, assicurare tempestivamente una prima forma di compensazione agli esercenti che ne avrebbero comunque titolo alla luce dei pure annullati criteri della deliberazione 279/2017/R/com;
 - iii. in coerenza con i nuovi requisiti di accesso alle reintegrazioni (*sub i.*) definiti in esito al procedimento, determinare le modalità e le tempistiche di liquidazione di eventuali conguagli spettanti agli esercenti la vendita che hanno presentato istanza di partecipazione al meccanismo per gli anni precedenti l’entrata in vigore della nuova disciplina, nonché per ammettere al meccanismo anche le imprese che, con riferimento al precedente periodo, avrebbero avuto diritto ad accedere alla luce di tale nuova disciplina oggetto del presente provvedimento;
- con la successiva deliberazione 242/2021/R/com, l’Autorità ha effettuato i primi interventi di modifica della disciplina della Bolletta 2.0 al fine di aggiornarla nel complessivo disegno dell’insieme degli strumenti finalizzati a perseguire gli obiettivi di trasparenza delle informazioni a vantaggio del cliente finale senza tuttavia riformare le disposizioni riguardanti le modalità di applicazione degli sconti per la bolletta dematerializzata che rilevano in questa sede.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- alla luce di quanto riportato al precedente gruppo di considerati, con il documento per la consultazione 193/2021/R/com, l’Autorità ha formulato i propri orientamenti finalizzati a dare attuazione alla sentenza n. 18/2021 prevedendo, in particolare, la revisione dei livelli soglia previsti dall’annullata deliberazione 279/2017/R/com a cui sono subordinate le attuali reintegrazioni spettanti agli esercenti che abbiano erogato lo sconto per la bolletta dematerializzata in modo tale da contemperare la duplice esigenza, da un lato, (i) di mantenere un incentivo in capo agli operatori ad operare in modo da aumentare il numero di clienti che scelgono la bolletta in formato dematerializzato proprio in ragione dei richiamati vantaggi a questo associati e, dall’altro, (ii) di reintegrare il differenziale tra il

livello di sconto applicato al cliente ed il costo evitato dagli operatori per la mancata messa a disposizione della bolletta in formato cartaceo con modalità tali da non compromettere l'equilibrio economico-finanziario degli esercenti in ossequio al principio di *cost-reflectivity* invocato dal giudice amministrativo;

- a tal fine nel predetto documento per la consultazione è stato prospettato di:
 - i. mantenere un requisito di accesso al meccanismo in termini di percentuale minima di clienti finali a cui è applicato lo sconto in esito alla scelta della bolletta in formato dematerializzato, pari ad almeno il 7% di clienti serviti da ciascun partecipante (soglia *a*);
 - ii. prevedere che la quota parte preponderante degli importi da riconoscere agli esercenti che partecipano al meccanismo, pari all'80% del totale, siano corrisposti a quest'ultimo al solo raggiungimento della predetta soglia *a* di partecipazione mentre il restante ammontare, pari a 20%, sia erogato al raggiungimento di una seconda soglia (soglia *b*) che risulterebbe soddisfatta al verificarsi di una delle seguenti condizioni alternative:
 1. qualora l'esercente che presenta l'istanza dimostri di aver incrementato, rispetto all'anno precedente (Y-1) a quello di competenza dell'istanza (Y), il numero di clienti cui è applicato lo sconto di almeno 1,5 punti percentuali, anche qualora nell'anno Y-1 non abbia partecipato al meccanismo; ovvero
 2. qualora, nell'anno di competenza oggetto dell'istanza di reintegrazione, il livello percentuale di clienti a cui l'esercente ha applicato lo sconto per la bolletta dematerializzata sia almeno pari al 30% della sua base clienti, indipendentemente dall'incremento in termini di punti percentuali ottenuto rispetto all'anno precedente;
 - iii. lasciare invariati gli altri aspetti della previgente disciplina di cui alla deliberazione 279/2017/R/com, inclusi i valori degli importi di reintegrazione definiti rispettivamente dal TIV e dal TIVG per il comparto elettrico e del gas naturale e richiamati al primo gruppo di considerati;
 - iv. confermare le medesime tempistiche di operatività del meccanismo dell'originaria disciplina di cui al TIV e al TIVG prevedendo, tuttavia che, con riferimento al primo anno di applicazione delle nuove regole, la Cassa:
 - entro il mese di maggio predisponga sia i moduli di partecipazione al meccanismo per richiedere le compensazioni con riferimento agli anni intercorrenti dal 2016 al 2021, sia la documentazione necessaria affinché gli esercenti che in passato hanno partecipato al meccanismo possano ottenere la reintegrazione del differenziale tra quanto già percepito negli anni pregressi in base alle previgenti regole e quanto loro spettante in base alla nuova disciplina; e
 - disponga di tre mesi (in luogo dei due previsti), per la verifica delle istanze di partecipazione nonché per la quantificazione degli importi di reintegrazione e degli eventuali conguagli, in considerazione del

maggior numero di attività istruttorie che questa dovrà effettuare nel corso del primo anno di operatività del meccanismo;

- in continuità con l'originaria disciplina, quantifichi l'ammontare di reintegrazione relativo agli anni 2016 e 2017 da corrispondere agli esercenti che in passato non avevano partecipato al meccanismo con riferimento a tali anni tenendo conto anche dei clienti ai quali, negli anni 2014 e 2015, sono state messe a disposizione bollette in formato dematerializzato.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 193/2021/R/com sono pervenute osservazioni da parte di 2 esercenti la vendita e 6 associazioni rappresentative degli operatori (di seguito anche: associazioni);
- al livello generale i partecipanti alla consultazione hanno ritenuto gli interventi illustrati nel documento per la consultazione migliorativi rispetto all'originaria disciplina, tuttavia, mentre due delle associazioni intervenute hanno considerato le misure prospettate pienamente soddisfattive dei rilievi mossi dal giudice amministrativo, i restanti rispondenti hanno invece segnalato talune criticità (nel seguito più dettagliatamente declinate) che permarrebbero nelle regole del meccanismo;
- con specifico riferimento al requisito di accesso al meccanismo (*sub i.*), sono emerse posizioni eterogenee, posto che, due associazioni si sono dichiarate in favore di tale soglia ritenendo il relativo valore del 7% adeguato in quanto in linea con i valori medi della quota percentuale di clienti finali a cui viene applicato lo sconto per la bolletta dematerializzata, un operatore non ha formulato alcuna osservazione a riguardo, mentre i restanti partecipanti alla consultazione ne hanno chiesto la rimozione dichiarando che il mancato raggiungimento della soglia di ammissione non può essere ascritto a un comportamento "inidoneo" dell'esercente; un operatore ha in subordine richiesto di calcolare la predetta soglia sulla totalità dei clienti con bolletta dematerializzata, senza distinzione tra clienti domestici e condomini uso domestico del gas naturale;
- anche con riferimento alla soglia *b* a cui è subordinata l'erogazione dell'integrale importo di reintegrazione (*sub ii.*) sono state rappresentate posizioni diverse, in particolare:
 - a. due associazioni rappresentative degli operatori e un operatore hanno indicato di condividere l'impostazione di svincolare una quota determinante della compensazione dal raggiungimento di obiettivi di crescita del portafoglio clienti "digitalizzato" e di stabilire per il riconoscimento della quota residua obiettivi di crescita ritenuti ragionevoli;
 - b. alcuni rispondenti alla consultazione (quattro associazioni e un operatore) hanno richiesto di aumentare, per esempio al 90%, la percentuale degli importi di reintegrazione da riconoscere automaticamente agli esercenti che

soddisfano la soglia a, così da non penalizzare eccessivamente i venditori che invece non raggiungono la soglia b, dal momento che la crescita progressiva del numero di clienti optanti per la bolletta in formato dematerializzato non dipende solamente dalle azioni esperite in tal senso dagli operatori ma anche dalla preferenza del cliente rispetto a un determinato formato di bolletta;

- c. le medesime associazioni rappresentative degli operatori di cui sopra hanno altresì richiesto di modificare la condizione 2 a cui sarebbe subordinata l'erogazione dell'integrale importo di reintegrazione prevedendo la riduzione al 15% (rispetto al 30% proposto) del livello percentuale di clienti a cui dovrebbe essere stato applicato lo sconto per la bolletta dematerializzata nell'anno di competenza dell'istanza di partecipazione al meccanismo, raggiunto il quale non sarebbe richiesto all'istante il soddisfacimento della condizione 1 (consistente in un incremento su base annuale del numero di clienti cui è applicato tale sconto); ciò in quanto, a giudizio dei rispondenti, il raggiungimento della predetta soglia del 30% risulterebbe eccessivamente sfidante per gli operatori;
- con riferimento alla previsione di confermare gli ulteriori aspetti della disciplina del meccanismo in questione (*sub* iii.), la maggior parte di coloro che hanno risposto alla consultazione si è detta favorevole all'impianto generale di tale disciplina, tuttavia, alcuni rispondenti hanno parimenti richiesto alcuni correttivi puntuali, in dettaglio:
 - a. un operatore e un'associazione hanno auspicato una revisione degli attuali importi di reintegrazione in quanto, a loro giudizio, i relativi valori sovrastimerebbero l'importo del costo evitato rendendo di conseguenza l'ammontare di reintegrazione insufficiente a coprire i costi dei venditori, anche in caso di compensazione al 100%;
 - b. un operatore e due associazioni hanno chiesto, invece, che sia riconosciuto all' esercente la vendita oltre al differenziale tra lo sconto applicato al cliente ed il costo evitato già previsto dall'attuale disciplina, anche il costo evitato relativamente ai clienti che avevano già la bolletta dematerializzata nell'anno Y-2, in quanto già riflesso nella valorizzazione delle componenti di commercializzazione dell'anno Y; è stato in particolare evidenziato che l'attuale formula di calcolo, che consente di reintegrare il solo differenziale tra sconto e costo evitato, sarebbe sostenibile solo se in sede di fissazione delle componenti di commercializzazione di un dato anno Y i costi effettivamente sostenuti nell'anno Y-2, rilevati dai conti annuali separati, fossero stati incrementati (e lo fossero per il futuro) del costo evitato relativo ai clienti che nell'anno Y-2 avevano già aderito alla bolletta in formato dematerializzato;
- con riferimento alle tempistiche di operatività del meccanismo (*sub* iv.), gli intervenuti alla consultazione hanno unanimemente condiviso quanto prospettato nel documento per la consultazione 193/2021/R/com ma alcuni di questi hanno

parimenti espresso l'esigenza di disporre di un arco di tempo più elevato, rispetto all'*iter* prospettato, per poter più facilmente completare la procedura di presentazione delle istanze relative al periodo pregresso.

RITENUTO CHE:

- rispetto alle osservazioni pervenute sulla soglia *a* di accesso al meccanismo (*sub i.*), non sia meritevole di accoglimento né la richiesta di rimuovere tale soglia, né quella di calcolarla sulla base della totalità dei clienti finali senza distinzione tra tipologie di cliente finale per le seguenti ragioni:
 - il requisito minimo di accesso consentirebbe di mantenere un incentivo ragionevole e non sproporzionato in capo agli esercenti ad aumentare il numero dei clienti finali optanti per la bolletta dematerializzata dal momento che sarebbero ammessi al meccanismo solamente gli esercenti efficienti che hanno una percentuale di clienti cui viene fatturato lo sconto in linea con quella che risulta essere stata raggiunta mediamente, negli anni di operatività del meccanismo, dagli operatori di un campione rappresentativo di una quota significativa dei rispettivi mercati *retail* di energia elettrica e gas naturale; peraltro così facendo si avrebbero vantaggi anche in termini di minimizzazione degli oneri amministrativi di partecipazione al meccanismo e di gestione dello stesso;
 - inoltre, l'obbligo in capo agli esercenti di soddisfare siffatto requisito in relazione a ciascuna tipologia di cliente finale (BT altri usi di energia elettrica, condomini uso domestico di gas naturale e clienti domestici di entrambi i settori) risponde proprio all'esigenza di stimolare la scelta della bolletta in formato dematerializzato indistintamente presso tutte le tipologie di clienti finali;
- con riferimento alle osservazioni pervenute sulla soglia *b* da cui dipende l'ammontare di reintegrazione spettante ai partecipanti al meccanismo (*sub ii.*):
 - non possa essere accolta la richiesta di aumentare fino al 90% la quota parte degli importi di reintegrazione da riconoscere automaticamente ai partecipanti al meccanismo che rispettino il requisito di accesso, atteso che, così facendo si rischierebbe di ridurre l'incentivo degli operatori ad incrementare la percentuale di clienti cui è applicato lo sconto oltre la soglia minima di accesso, incremento a cui sono associati i già citati benefici in termini di riduzione degli oneri connessi alla morosità della clientela, e in ultima analisi, dei costi per il sistema in generale così come dei vantaggi di natura ambientale legati a tale scelta; peraltro, il predetto incentivo non comprometterebbe l'equilibrio economico finanziario degli esercenti né assumerebbe un carattere sbilanciato o sproporzionato (a livello di costi) a sfavore di questi ultimi, come precedentemente obiettato dal giudice amministrativo, dal momento che solo una minima parte dell'ammontare di reintegrazione (pari al 20% del totale) sarebbe dipendente dal raggiungimento della seconda soglia *b*; ancora, così

- facendo si limiterebbero gli oneri associati al meccanismo gravanti sui clienti che in ultimo sono chiamati a contribuire al relativo gettito;
- in merito alle due condizioni in cui si articola la soglia *b*, occorra innanzitutto precisare che tali condizioni sono alternative tra di loro, pertanto, diversamente da quanto sembra emergere dalle risposte alla consultazione, gli esercenti non sarebbero necessariamente tenuti ad avere una quota di clienti finali cui è applicato lo sconto in bolletta pari al 30% per accedere all'intero importo di reintegrazione, ma potrebbero in alternativa dimostrare di avere incrementato la percentuale di clienti optanti per la bolletta in formato dematerializzato da un anno all'altro; rispetto alla richiesta di revisione del relativo valore, si ritiene ragionevole ridurlo al 20% trattandosi di una soglia più in linea con le migliori *performance* raggiunte negli anni di operatività del meccanismo dal campione di operatori di entrambi i settori energetici osservati;
 - rispetto alle osservazioni ricevute con riferimento ad alcuni aspetti puntuali della disciplina (*sub iii.*):
 - non si ravvisano i presupposti per una modifica dei valori di reintegrazione, peraltro incontestati dalla maggioranza dei rispondenti alla consultazione, rispetto ai quali non sono emerse evidenze, nell'ambito della consultazione, tali da giustificare una revisione delle determinazioni effettuate dall'Autorità sulla base dei dati sui costi di fatturazione in suo possesso;
 - non sia meritevole di accoglimento la richiesta di ulteriori riconoscimenti dei costi associati all'applicazione dello sconto in bolletta dal momento che l'attuale metodologia di determinazione delle componenti di commercializzazione dell'energia elettrica e del gas già prevede che i relativi livelli siano quantificati avendo a riferimento il complessivo equilibrio economico-finanziario degli esercenti;
 - si debba inoltre rilevare che i predetti aspetti dell'originaria disciplina del meccanismo in questione non sono stati oggetto di censure specifiche da parte del giudice amministrativo;
 - in merito alla richiesta di alcuni rispondenti alla consultazione di disporre di maggiore tempo per completare la procedura di partecipazione al meccanismo (*sub iv.*), sia opportuno accordare loro un mese aggiuntivo, rispetto ai due già prospettati, per la presentazione dell'istanza di partecipazione alla Cassa, con riferimento al primo anno di operatività del nuovo meccanismo.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- fornire adeguati incentivi agli operatori affinché contribuiscano al raggiungimento dell'obiettivo di promuovere la diffusione della bolletta in formato dematerializzato con modalità tali da non compromettere l'equilibrio economico-finanziario degli esercenti;

- riformare il meccanismo incentivante per la diffusione delle bollette in formato dematerializzato prevedendo che:
 - a) la partecipazione rimanga su base volontaria;
 - b) l'accesso continui a essere condizionato al raggiungimento di una percentuale minima, pari al 7%, di clienti ai quali viene fatturato lo sconto in bolletta raggiunta la quale l'esercente avrebbe diritto all'80% dell'intero importo di reintegrazione; e
 - c) l'erogazione dell'intero importo di reintegrazione sia subordinata al soddisfacimento di una delle due condizioni alternative:
 1. qualora l'esercente che presenta l'istanza dimostri di aver incrementato, rispetto all'anno precedente (Y-1) a quello di competenza dell'istanza (Y), il numero di clienti cui è applicato lo sconto di almeno 1,5 punti percentuali, anche qualora nell'anno Y-1 non abbia partecipato al meccanismo; ovvero
 2. qualora, nell'anno di competenza oggetto dell'istanza di reintegrazione, il livello percentuale di clienti a cui l'esercente ha applicato lo sconto per la bolletta dematerializzata sia almeno pari al 20% della sua base clienti, indipendentemente dall'incremento in termini di punti percentuali ottenuto rispetto all'anno precedente;
 - d) qualora siano raggiunti i livelli soglia nell'anno di riferimento, ma non nel precedente, l'esercente ottenga anche il riconoscimento degli importi relativi all'anno precedente;
 - e) siano confermati i valori degli importi di reintegrazione indicati rispettivamente nella Tabella 13 del TIV e 16 del TIVG nonché la relativa differenziazione di tali importi tra settore elettrico e del gas naturale e per tipologia di cliente finale;
 - f) per i primi due anni oggetto del meccanismo incentivante (2016 e 2017), l'ammontare di reintegrazione sia determinato considerando altresì i clienti ai quali, negli anni 2014 e 2015, sono state messe a disposizione bollette in formato dematerializzato;
 - g) continuino a essere affidate alla Cassa le attività inerenti alla gestione del meccanismo incentivante, ivi inclusa la verifica delle informazioni fornite dai partecipanti al meccanismo medesimo, prevedendo, con riferimento alle tempistiche dell'*iter* procedurale che per il primo anno di operatività dello stesso:
 - gli esercenti dispongano di un termine di tre mesi da quando la Cassa mette a loro disposizione la relativa modulistica per richiedere sia le compensazioni con riferimento agli anni intercorrenti dal 2016 al 2021 sia l'eventuale reintegrazione del differenziale tra quanto già percepito negli anni pregressi in base alle previgenti regole e quanto loro spettante in base alle nuove regole;
 - la Cassa abbia, a sua volta, a disposizione tre mesi per la verifica delle istanze di partecipazione nonché per la quantificazione degli importi di

- reintegrazione e degli eventuali conguagli spettanti agli esercenti che hanno partecipato in passato al meccanismo;
- h) gli importi da corrispondere agli esercenti siano erogati a valere sul conto:
- di cui all'articolo 54 del TIT, per il settore elettrico;
 - di cui all'articolo 84 dell'RTDG per il settore del gas naturale

DELIBERA

1. di modificare il TIV prevedendo che:
- a) l'articolo 21 sia sostituito dal seguente:

“ Articolo 21

Meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato

- 21.1 A partire dall'anno 2016 è istituito il meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato, atto alla reintegrazione del differenziale tra lo sconto applicato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com e la stima del costo evitato conseguito.
- 21.2 Per poter partecipare al meccanismo di cui al presente articolo gli esercenti la maggior tutela, nel corso di ciascun anno oggetto di reintegrazione, devono aver emesso bollette con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, nei confronti di una percentuale minima, a , di clienti di cui al comma 2.3, lettere a) e c), definita ai sensi del comma 21.3.
- 21.3 Ciascun esercente la maggior tutela ha diritto a ricevere, con riferimento a ciascuna tipologia di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e c), un ammontare (AC_{sc}) pari a:

$$AC_{sc} = \alpha * REINT_SC_{c,Y}$$

dove:

α è la quota parte dell'ammontare massimo di reintegrazione il cui valore è così determinato:

$$\alpha = \begin{cases} 80\% \text{ se } a \leq x_{c,Y} < b \\ \text{oppure} \\ 100\% \text{ se } x_{c,Y} \geq b \end{cases}$$

$x_{c,Y}$ è la percentuale di punti di prelievo, per la tipologia di clienti c , calcolata ai sensi di quanto indicato al successivo comma 21.5, che nell'anno Y hanno ricevuto almeno una bolletta con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

a è il livello soglia minimo corrispondente alla percentuale di clienti serviti che hanno ricevuto bollette con applicazione dello sconto, pari al 7%;

b è il livello soglia corrispondente alla percentuale di clienti serviti che hanno ricevuto bollette con applicazione dello sconto il cui valore è così determinato:

$$b = \begin{cases} x_{c,Y-1} + 1,5 \text{ punti percentuali se } x_{c,Y} < 20\% \\ \text{oppure} \\ 20\% \text{ negli altri casi} \end{cases}$$

$REINT_SC_{c,Y}$ è l'ammontare massimo di reintegrazione per l'anno Y definito ai sensi del comma 21.4.

21.4 L'ammontare massimo di reintegrazione $REINT_SC_{c,Y}$ è così determinato:

$$REINT_SC_{c,Y} = \begin{cases} DiffSC_{c,Y} * (PDP_{c,Y}^{SC} + PDP_{c, ante Y}^{SC} + PDP_{c,Y-2}^{FD}) \\ \text{per } Y = 2016, 2017 \\ \\ DiffSC_{c,Y} * (PDP_{c,Y}^{SC} + PDP_{c, ante Y}^{SC}) \\ \text{per } Y \neq 2016, 2017 \end{cases}$$

dove:

$DiffSC_{c,Y}$ è, relativamente a ciascun anno Y , il valore dell'ammontare di reintegrazione, differenziato a seconda che l'esercente la maggior tutela serva, alla data del 31 dicembre 2015, un numero superiore ($DiffSC_{c,Y}^{>10}$) o inferiore ($DiffSC_{c,Y}^{<10}$) a 10 milioni di clienti, come indicato nella tabella 13 allegata al presente provvedimento;

$PDP_{c,Y}^{SC}$ è il numero di punti di prelievo, per la tipologia di clienti c , calcolato ai sensi di quanto indicato al successivo comma 21.5, che nell'anno Y hanno diritto allo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

$PDP_{c, ante Y}^{SC}$ è:

- nei casi in cui l'esercente la maggior tutela nell'anno Y-1 non abbia raggiunto il livello *a* di cui al comma 21.3, il numero di punti di prelievo, per la tipologia di clienti *c*, calcolato ai sensi di quanto indicato al successivo comma 21.5, che nell'anno Y-1 avevano beneficiato dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;
- nei casi diversi dal precedente alinea, pari a 0;

$PDP_{c,Y-2}^{FD}$ è il numero di punti di prelievo, per la tipologia di clienti *c*, calcolato ai sensi di quanto indicato al successivo comma 21.5, che nell'anno Y-2 hanno ricevuto bollette in formato dematerializzato.

21.5 I valori $x_{c,Y}$, $x_{c,Y-1}$, $PDP_{c,Y}^{SC}$, $PDP_{c, ante Y}^{SC}$ e $PDP_{c,Y-2}^{FD}$ sono pari rispettivamente a:

$$x_{c,Y} = \frac{PDP_{c,Y}}{PDP_{c,Y}^{TOT}}$$

$$x_{c,Y-1} = \frac{PDP_{c,Y-1}}{PDP_{c,Y-1}^{TOT}}$$

$$PDP_{c,Y}^{SC} = \sum_c PDP_{c,Y} * \frac{Boll_{c,Y}^{EM_SC}}{Boll_{c,Y}^{Period}}$$

$$PDP_{c, ante Y}^{SC} = \sum_c PDP_{c, ante Y} * \frac{Boll_{c, ante Y}^{EM_SC}}{Boll_{c, ante Y}^{Period}}$$

$$PDP_{c,Y-2}^{FD} = \sum_c PDP_{c,Y-2} * \frac{Boll_{c,Y-2}^{EM_FD}}{Boll_{c,Y-2}^{Period}}$$

dove:

$PDP_{c,Y}$ e $PDP_{c,Y-1}$ sono, per ciascuna delle tipologie di clienti *c* di cui al comma 2.3, lettere a) e c), il numero di punti di prelievo serviti nell'anno Y e nell'anno Y-1 nei confronti dei

quali è stata emessa almeno una bolletta con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com; i clienti multisito, cui viene emessa un'unica bolletta contabilizzante i consumi relativi a tutti i punti di prelievo serviti, vengono contabilizzati come unico punto di prelievo;

$PDP_{c,Y}^{TOT}$ e $PDP_{c,Y-1}^{TOT}$ sono, per ciascuna delle tipologie di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e c), il numero di punti di prelievo mediamente serviti nell'anno Y e nell'anno $Y-1$;

$PDP_{c, ante Y}$ è:

- nei casi in cui l'esercente la maggior tutela nell'anno $Y-1$ non abbia raggiunto il livello a di cui al comma 21.3, per ciascuna delle tipologie di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e c), pari a $PDP_{c,Y-1}$ come sopra definito;
- nei casi diversi dal precedente alinea, pari a 0;

$PDP_{c,Y-2}$ è, per ciascuna delle tipologie di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e c), con riferimento alle determinazioni relative agli anni 2016 e 2017, il numero di punti di prelievo serviti nell'anno $Y-2$ nei confronti dei quali è stata emessa almeno una bolletta in formato dematerializzato; i clienti multisito, cui viene emessa un'unica bolletta contabilizzante i consumi relativi a tutti i punti di prelievo serviti, vengono contabilizzati come unico punto di prelievo;

$Boll_{c,Y}^{EM_SC}$ è, per ciascuna delle tipologie di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e c), il numero di bollette contenenti lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com emesse nell'anno Y ;

$Boll_{c, ante Y}^{EM_SC}$ è, nei casi in cui l'esercente la maggior tutela nell'anno $Y-1$ non abbia raggiunto il livello a di cui al comma 21.3, per ciascuna delle tipologie di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e c), il numero di bollette contenenti lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com emesse nell'anno $Y-1$;

$Boll_{c, Y-2}^{EM_FD}$ è, per ciascuna delle tipologie di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e c), con riferimento alle determinazioni relative agli anni 2016 e 2017, il numero di bollette in formato dematerializzato emesse nell'anno Y-2;

$Boll_{c, Y}^{Period}$ è, per ciascuna delle tipologie di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e c), il numero di bollette annue da emettere ai sensi della regolazione vigente nell'anno Y nei confronti dei clienti ai quali è stato erogato lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

$Boll_{c, ante Y}^{Period}$ è, nei casi in cui l'esercente la maggior tutela nell'anno Y-1 non abbia raggiunto il livello a di cui al comma 21.3, per ciascuna delle tipologie di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e c), il numero di bollette annue da emettere ai sensi della regolazione vigente nell'anno Y-1 nei confronti dei clienti ai quali è stato erogato lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

$Boll_{c, Y-2}^{Period}$ è, per ciascuna delle tipologie di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e c), con riferimento alle determinazioni relative agli anni 2016 e 2017, il numero di bollette annue da emettere ai sensi della regolazione vigente nell'anno di Y-2 nei confronti dei clienti ai quali sono state inviate bollette in formato dematerializzato.

21.6 Ai fini della partecipazione al meccanismo di cui al presente articolo:

- a) entro il mese di maggio dell'anno successivo all'anno oggetto di reintegrazione, la CSEA rende disponibile la modulistica per l'istanza di partecipazione;
- b) entro il mese di luglio dell'anno successivo all'anno oggetto di reintegrazione, gli esercenti presentano alla CSEA istanza di partecipazione, comprensiva delle informazioni di cui al comma 21.7;
- c) entro due mesi dalla presentazione dell'istanza, la CSEA verifica la sussistenza dei requisiti, di cui al comma 21.2, per la partecipazione al meccanismo e definisce l'ammontare di reintegrazione spettante a ciascun esercente, dandone comunicazione all'Autorità e a ciascun esercente per quanto di rispettivo interesse;

- d) entro il mese successivo a quello di cui alla lettera c), la CSEA liquida quanto di spettanza a ciascun esercente a valere sul medesimo conto di cui al comma 18.12, lettera d);
- e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di cui alla lettera c).

21.7 Nell'ambito dell'istanza di partecipazione, gli esercenti la maggior tutela mettono a disposizione le informazioni relative alle seguenti grandezze:

- a) $PDP_{c,Y}$;
- b) $PDP_{c,Y}^{TOT}$;
- c) $PDP_{c,Y-1}$;
- d) $PDP_{c,Y-1}^{TOT}$;
- e) $PDP_{c,anteY}$;
- f) $PDP_{c,Y-2}$;
- g) $Boll_{c,Y}^{EM_SC}$;
- h) $Boll_{c,anteY}^{EM_SC}$;
- i) $Boll_{c,Y-2}^{EM_FD}$;
- j) $Boll_{c,Y}^{Period}$;
- k) $Boll_{c,anteY}^{Period}$;
- l) $Boll_{c,Y-2}^{Period}$.

21.8 Le informazioni trasmesse a CSEA costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

21.9 In deroga a quanto previsto dal comma 21.6 con riferimento alle istanze da presentare nell'anno 2022, gli esercenti che:

- a) negli anni antecedenti tale anno non hanno partecipato al meccanismo secondo le previgenti regole di cui alla deliberazione 279/2017/R/com possono presentare istanza di partecipazione alla CSEA per ottenere la reintegrazione relativa sia al 2021 sia ad uno o più anni intercorrenti dal

2016 al 2020 incluso, secondo le modalità e tempistiche di cui al successivo comma 21.10;

- b) negli anni antecedenti tale anno hanno presentato istanza di partecipazione al meccanismo in base alle previgenti regole di cui alla deliberazione 279/2017/R/com hanno diritto a richiedere oltre alla reintegrazione relativa all'anno 2021 anche l'eventuale differenza tra quanto già liquidato dalla CSEA e quanto loro spettante in base alle disposizioni di cui al presente articolo, con le modalità e tempistiche di cui al successivo comma 21.10.

21.10 Ai fini della partecipazione al meccanismo nell'anno 2022:

- a) entro il mese di maggio, la CSEA rende disponibile la modulistica di partecipazione per richiedere le reintegrazioni con riferimento a uno o più anni intercorrenti dal 2016 al 2021 incluso e la documentazione necessaria per richiedere il differenziale di cui al comma 21.9 lettera b);
- b) entro il mese di agosto, gli esercenti presentano alla CSEA istanza di partecipazione comprensiva delle informazioni di cui al comma 21.7 per ciascun anno oggetto di richiesta di reintegrazione, nonché la documentazione completa delle informazioni per richiedere il differenziale di cui al comma 21.9 lettera b);
- c) entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza e della documentazione di cui alla precedente lettera b), la CSEA verifica la sussistenza dei requisiti e definisce l'ammontare spettante a ciascun esercente comprensivo dell'eventuale differenziale di cui al comma 21.9 lettera b), dandone comunicazione all'Autorità e a ciascun esercente;
- d) entro il mese successivo a quello di cui alla lettera c), la CSEA liquida quanto di spettanza a ciascun esercente a valere sul medesimo conto di cui al comma 18.12, lettera d);
- e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di cui alla lettera c).”;

- b) la tabella 12 del TIV è soppressa;
2. di modificare il TIVG prevedendo che:
- a) l'articolo 12ter si sostituisce dal seguente:

“ Articolo 12ter

Meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato

- 12ter.1 A partire dall'anno 2016 è istituito il meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta elettronica, atto alla reintegrazione del differenziale tra lo sconto applicato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com e il costo evitato conseguito.
- 12ter.2 Per poter partecipare al meccanismo di cui al presente articolo gli esercenti la vendita, nel corso di ciascun anno oggetto di reintegrazione, devono aver emesso bollette con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, nei confronti di una percentuale minima, a , di clienti di cui al comma 2.3, lettere a) e b), definita ai sensi del comma 12ter.3.
- 12ter.3 Ciascun esercente la vendita ha diritto a ricevere, con riferimento a ciascuna tipologia di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e b), un ammontare (AC_{sc}) pari a:

$$AC_{sc} = \alpha * REINT_SC_{c,Y}$$

dove:

α è la quota parte dell'ammontare massimo di reintegrazione il cui valore è così determinato:

$$\alpha = \begin{cases} 80\% & \text{se } a \leq x_{c,Y} < b \\ \text{oppure} \\ 100\% & \text{se } x_{c,Y} \geq b \end{cases}$$

$x_{c,Y}$ è la percentuale di punti di riconsegna, per la tipologia di clienti c , calcolata ai sensi di quanto indicato al successivo comma 12ter.5, che nell'anno Y hanno ricevuto almeno una bolletta con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

a è il livello soglia minimo corrispondente alla percentuale di clienti serviti che hanno ricevuto bollette con applicazione dello sconto, pari al 7%;

b è il livello soglia corrispondente alla percentuale di clienti serviti che hanno ricevuto bollette con applicazione dello sconto il cui valore è così determinato:

$$b = \begin{cases} x_{c,Y-1} + 1,5 \text{ punti percentuali se } x_{c,Y} < 20\% \\ \text{oppure} \\ 20\% \text{ negli altri casi} \end{cases}$$

$REINT_SC_{c,Y}$ è l'ammontare massimo di reintegrazione per l'anno Y definito ai sensi del comma 12ter.4.

12ter.4 L'ammontare massimo di reintegrazione $REINT_SC_{c,Y}$ è così determinato:

$$REINT_SC_{c,Y} = \begin{cases} DiffSC_{c,Y} * (PDR_{c,Y}^{SC} + PDR_{c, ante Y}^{SC} + PDR_{c,Y-2}^{FD}) \\ \text{per } Y = 2016, 2017 \\ \\ DiffSC_{c,Y} * (PDR_{c,Y}^{SC} + PDR_{c, ante Y}^{SC}) \\ \text{per } Y \neq 2016, 2017 \end{cases}$$

dove:

$DiffSC_{c,Y}$ è relativamente a ciascun anno Y , il valore dell'ammontare di reintegrazione come indicato nella Tabella 16 allegata al presente provvedimento;

$PDR_{c,Y}^{SC}$ è il numero di punti di riconsegna, per la tipologia di clienti c , calcolato ai sensi di quanto indicato al successivo comma 12ter.5, che nell'anno Y hanno diritto allo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

$PDR_{c, ante Y}^{SC}$ è:

- nei casi in cui l'esercente la vendita nell'anno $Y-1$ non abbia raggiunto il livello a di cui al comma 12ter.3, il numero di punti di riconsegna, per la tipologia di clienti c , calcolato ai sensi di quanto indicato al successivo comma 12ter.5, che nell'anno $Y-1$ avevano beneficiato dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

- nei casi diversi dal precedente alinea, pari a 0;

$PDP_{c,Y-2}^{FD}$ è il numero di punti di riconsegna, per la tipologia di clienti c , calcolato ai sensi di quanto indicato al successivo comma 12ter.5, che nell'anno Y-2 hanno ricevuto bollette in formato dematerializzato.

12ter.5 I valori $x_{c,Y}$, $x_{c,Y-1}$, $PDR_{c,Y}^{SC}$, $PDR_{c, ante Y}^{SC}$ e $PDR_{c,Y-2}^{FD}$ sono pari rispettivamente a:

$$x_{c,Y} = \frac{PDR_{c,Y}}{PDR_{c,Y}^{TOT}}$$

$$x_{c,Y-1} = \frac{PDR_{c,Y-1}}{PDR_{c,Y-1}^{TOT}}$$

$$PDR_{c,Y}^{SC} = \sum_c PDR_{c,Y} * \frac{Boll_{c,Y}^{EM_SC}}{Boll_{c,Y}^{Period}}$$

$$PDR_{c, ante Y}^{SC} = \sum_c PDR_{c, ante Y} * \frac{Boll_{c, ante Y}^{EM_SC}}{Boll_{c, ante Y}^{Period}}$$

$$PDR_{c,Y-2}^{FD} = \sum_c PDR_{c,Y-2} * \frac{Boll_{c,Y-2}^{EM_FD}}{Boll_{c,Y-2}^{Period}}$$

dove:

$PDR_{c,Y}$ e $PDR_{c,Y-1}$ sono, per ciascuna delle tipologie di clienti c , di cui al comma 2.3, lettere a) e b), il numero di punti di riconsegna serviti nell'anno Y e nell'anno Y-1 nei confronti dei quali è stata emessa almeno una bolletta con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com; i clienti multisito, cui viene emessa un'unica bolletta contabilizzante i consumi relativi a tutti i punti di riconsegna serviti, vengono contabilizzati come unico punto di riconsegna;

$PDR_{c,Y}^{TOT}$ e $PDR_{c,Y-1}^{TOT}$ sono, per ciascuna delle tipologie di clienti c , di cui al comma 2.3, lettere a) e b),), il numero di punti di riconsegna mediamente serviti in regime di tutela nell'anno Y e nell'anno $Y-1$;

$PDR_{c, ante Y}$ è:

- nei casi in cui l'esercente la vendita nell'anno $Y-1$ non abbia raggiunto il livello a di cui al comma 12ter.3, per ciascuna delle tipologie di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e b), pari a $PDR_{c,Y-1}$ come sopra definito;
- nei casi diversi dal precedente alinea, pari a 0;

$PDR_{c,Y-2}$ è, per ciascuna delle tipologie di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e b), con riferimento alle determinazioni relative agli anni 2016 e 2017, il numero di punti di riconsegna serviti nell'anno $Y-2$ nei confronti dei quali è stata emessa almeno una bolletta in formato dematerializzato; i clienti multisito, cui viene emessa un'unica bolletta contabilizzante i consumi relativi a tutti i punti di riconsegna serviti, vengono contabilizzati come unico punto di riconsegna;

$Boll_{c,Y}^{EM_SC}$ è, per ciascuna delle tipologie di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e b), il numero di bollette contenenti lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com emesse nell'anno Y ;

$Boll_{c, ante Y}^{EM_SC}$ è, nei casi in cui l'esercente la vendita nell'anno $Y-1$ non abbia raggiunto il livello a di cui al comma 12ter.3, per ciascuna delle tipologie di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e b), il numero di bollette contenenti lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com emesse nell'anno $Y-1$;

$Boll_{c,Y-2}^{EM_FD}$ è, per ciascuna delle tipologie di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e b), con riferimento alle determinazioni relative agli anni 2016 e 2017, il numero di bollette in formato dematerializzato emesse nell'anno $Y-2$;

$Boll_{c,Y}^{Period}$ è, per ciascuna delle tipologie di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e b), il numero di bollette annue da emettere ai sensi della regolazione vigente nell'anno Y nei confronti dei clienti ai quali è stato erogato lo sconto

di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

$Boll_{c, ante Y}^{Period}$ è, nei casi in cui l'esercente la vendita nell'anno Y-1 non abbia raggiunto il livello a di cui al comma 12ter.3, per ciascuna delle tipologie di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e b), il numero di bollette annue da emettere ai sensi della regolazione vigente nell'anno Y-1 nei confronti dei clienti ai quali è stato erogato lo sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;

$Boll_{c, Y-2}^{Period}$ è, per ciascuna delle tipologie di clienti c di cui al comma 2.3, lettere a) e b), con riferimento alle determinazioni relative agli anni 2016 e 2017, il numero di bollette annue da emettere ai sensi della regolazione vigente nell'anno Y-2 nei confronti dei clienti ai quali sono state inviate bollette in formato dematerializzato.

12ter.6 Ai fini della partecipazione al meccanismo di cui al presente articolo:

- a) entro il mese di maggio dell'anno successivo all'anno oggetto di reintegrazione, la CSEA rende disponibile la modulistica per l'istanza di partecipazione;
- b) entro il mese di luglio dell'anno successivo all'anno oggetto di reintegrazione, gli esercenti la vendita presentano alla CSEA istanza di partecipazione, comprensiva delle informazioni di cui al comma 12ter.7;
- c) entro due mesi dalla presentazione dell'istanza, la CSEA verifica la sussistenza dei requisiti, di cui al comma 12ter.2, per la partecipazione al meccanismo e definisce l'ammontare di reintegrazione spettante a ciascun esercente la vendita, dandone comunicazione all'Autorità e a ciascun esercente per quanto di rispettivo interesse;
- d) entro il mese successivo a quello di cui alla lettera c), la CSEA liquida quanto di spettanza a ciascun esercente a valere sul conto di cui all'articolo 84 del RTDG;
- e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a partire dal primo

giorno del secondo mese successivo a quello di cui alla lettera c).

12ter.7 Nell'ambito dell'istanza di partecipazione, gli esercenti la vendita mettono a disposizione le informazioni relative alle seguenti grandezze:

- a) $PDR_{c,Y}$;
- b) $PDR_{c,Y}^{TOT}$;
- c) $PDR_{c,Y-1}$;
- d) $PDR_{c,Y-1}^{TOT}$;
- e) $PDR_{c,anteY}$;
- f) $PDR_{c,Y-2}$;
- g) $Boll_{c,Y}^{EM_SC}$;
- h) $Boll_{c,anteY}^{EM_SC}$;
- i) $Boll_{c,Y-2}^{EM_FD}$;
- j) $Boll_{c,Y}^{Period}$;
- k) $Boll_{c,anteY}^{Period}$;
- l) $Boll_{c,Y-2}^{Period}$.

12ter.8 Le informazioni trasmesse a CSEA costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

12ter.9 In deroga a quanto previsto dal comma 12ter.6 con riferimento alle istanze da presentare nell'anno 2022, gli esercenti la vendita che:

- a) negli anni antecedenti tale anno non hanno partecipato al meccanismo secondo le previgenti regole di cui alla deliberazione 279/2017/R/com possono presentare istanza di partecipazione alla CSEA per ottenere la reintegrazione relativa sia al 2021 sia ad uno o più anni intercorrenti dal 2016 al 2020 incluso, secondo le modalità e tempistiche di cui al successivo comma 12ter.10;
- b) negli anni antecedenti tale anno hanno presentato istanza di partecipazione al meccanismo in base alle previgenti regole di cui alla deliberazione 279/2017/R/com hanno diritto a richiedere oltre alla reintegrazione relativa all'anno 2021 anche l'eventuale differenza tra quanto già liquidato dalla CSEA e quanto loro spettante in base alle disposizioni di cui al presente articolo, con le modalità e tempistiche di cui al successivo comma 12ter.10.

12ter.10 Ai fini della partecipazione al meccanismo nell'anno 2022:

- a) entro il mese di maggio, la CSEA rende disponibile la modulistica di partecipazione per richiedere le reintegrazioni con riferimento a uno o più anni intercorrenti dal 2016 al 2021 incluso e la documentazione necessaria per richiedere il differenziale di cui al comma 12ter.9 lettera b);
 - b) entro il mese di agosto, gli esercenti presentano alla CSEA istanza di partecipazione comprensiva delle informazioni di cui al comma 12ter.7 per ciascun anno oggetto di richiesta di reintegrazione, nonché la documentazione completa delle informazioni per richiedere il differenziale di cui al comma 12ter.9 lettera b);
 - c) entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza e della documentazione di cui alla precedente lettera b), la CSEA verifica la sussistenza dei requisiti e definisce l'ammontare spettante a ciascun esercente comprensivo dell'eventuale differenziale di cui al comma 12ter.9 lettera b), dandone comunicazione all'Autorità e a ciascun esercente;
 - d) entro il mese successivo a quello di cui alla lettera c), la CSEA liquida quanto di spettanza a ciascun esercente a valere sul conto di cui all'articolo 84 del RTDG;
 - e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di cui alla lettera c).”;
- b) la tabella 15 è soppressa;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza;
 4. di pubblicare il presente provvedimento, nonché il TIV e il TIVG come risultanti dalle modifiche apportate, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini